



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 499/2023

tra

[REDACTED]

OPPONENTI

e

[REDACTED]

OPPOSTA

Oggi 24 settembre 2024, alle ore 11,26, innanzi al dott. Davide Foppa Vicenzini, sono comparsi:

l'Avv. [REDACTED] per gli opposenti e il Sig. [REDACTED] personalmente nonché gli Avv.ti [REDACTED] per l'opposta.

L'Avv. [REDACTED] in ordine alla legittimazione attiva rileva che l'opposta non produce il primo contratto di cessione del 7.03.2019 tra [REDACTED] e [REDACTED] e si riporta a Cass. 18144/2014; il documento 1 avversario non è opponibile alla procedura; il documento 3 avversario è irrilevante e non viene data prova della consegna al destinatario; al momento della prima cessione [REDACTED] non risultava iscritto nell'albo delle società veicolo. In ordine alla natura di accollo interno e non esterno si riporta a Trib. Salerno 16.07.2024 n.3791. Insiste sulla prescrizione del diritto di credito rileva che non c'è atto interruttivo e non risulta istanza di ammissione al passivo di [REDACTED]. Nel merito rileva che il mutuo contratto era a tasso variabile e non fisso e si riporta a Cass. 31560 /2023. Rileva che non è stato prodotto l'estratto conto né la documentazione bancaria successiva e si riporta a Cass. 12007/2024. In ordine al periculum in mora ravvisa che lo stesso è in re ipsa anche stante l'entità del credito preteso.

L'Avv. [REDACTED] rileva la produzione della G.U del 2019 con indicazione specifica dei crediti ceduti con interruzione della prescrizione e si riporta a 21821/2023 Cass. In ordine all'accollo si tratta di accollo esterno e le condizioni sono state accettate con la vendita del bene e si riporta per il resto alla comparsa di costituzione contestando la sussistenza dei requisiti per la concessione della misura cautelare.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio per la decisione che sarà resa all'esito dell'odierna udienza e sarà pertanto ritenuta conosciuta dalle parti da oggi, ai sensi dell'art. 176, II comma, primo alinea, c.p.c. Ad ore 15,38, in assenza delle parti, il giudice dà lettura della seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 615 c.p.c. [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) hanno proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa da [REDACTED] lamentando il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla precedente ed il proprio difetto di legittimazione passiva per essersi accollati il debito della loro dante causa [REDACTED] con mero accordo interno; la prescrizione del credito; la

mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione adottato nel mutuo; l'indeterminatezza del credito precettato. Hanno quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione.

Costituendosi in giudizio [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ha rilevato che la posizione a sofferenza di [REDACTED] è stata ceduta da [REDACTED]

a [REDACTED], come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalla lista dei crediti ceduti, e da questa alla precedente a mezzo contratto autentificato da notaio; che l'accollo del mutuo aveva valenza esterna; che la prescrizione è stata interrotta dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale e comunque sospesa dall'intervenuto fallimento della debitrice dante causa; che tutte le informazioni relative ai tassi ed alle condizioni applicati al mutuo erano evincibili dal testo contrattuale, avendo poi la precedente applicato semplicemente il minor tasso del 3% di interessi, anziché quello di mora del 5,5% sull'importo certificato dalla banca cedente ex art. 50 TUB.

Il primo motivo di opposizione, pur ben argomentato, appare infondato.

In ordine alla titolarità del credito azionato per consolidata giurisprudenza, grava sul preteso cessionario la prova della titolarità del credito e l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la mera funzione di esonerare il cessionario dalla notifica al debitore ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione ed ancor meno che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, a meno che i criteri identificativi dei crediti ivi pubblicati non lascino dubbi in ordine all'inclusione tra gli stessi anche del credito di cui si discute oppure il debitore abbia, anche solo implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito in capo al precedente.

Nel caso di specie l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non reca indicazioni oggettive dei crediti ceduti tali da individuare incontrovertibilmente anche quello azionato, mentre non v'è prova che il documento n. 3 di parte opposta corrisponda effettivamente all'elenco dei crediti ceduti. Tuttavia, ai limitati fini della cognizione sommaria cui è improntata la presente fase del procedimento, assumono particolare rilevanza i documenti n. 4 e 5 di parte opposta, costituenti il contratto di cessione tra [REDACTED] e [REDACTED] e la relativa certificazione notarile, da cui risulta il medesimo numero di NDG indicato nel predetto documento n. 3, sicché può ritenersi provata la cessione del credito azionato in capo alla precedente.

Il secondo motivo di opposizione è fondato.

Gli opposenti, in sede di acquisto dell'immobile ipotecato, hanno sì inteso corrispondere parte del prezzo tramite accollo del mutuo sullo stesso gravante ma senza la partecipazione all'atto della banca mutuante.

Ai sensi dell'art. 1273, I comma, c.c. soltanto l'adesione del creditore alla convenzione rende la stipulazione dell'accollo irrevocabile in suo favore e gli dà azione diretta contro l'accollante.

Tale adesione può avvenire anche successivamente alla convenzione di accollo e con libertà di forma.

Nel caso di specie tuttavia si deve rilevare che, da un lato, la pattuizione di cui al contratto di compravendita dell'immobile pare doversi qualificare come mero accollo interno tra le parti, tanto che altra parte del prezzo risulta invece corrisposta tramite accollo di diverso debito di [REDACTED] nei confronti di soggetto invece presente all'atto e, dall'altro lato, che per stessa ammissione dell'opposta nell'atto di pignoramento, la banca originaria creditrice ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine con intimazione di pagamento in data 01.12.2010, ossia successivamente all'acquisto dell'immobile da parte degli opposenti, alla sola [REDACTED]; il che corrobora l'interpretazione della pattuizione come di mero accollo interno.

Ne consegue che l'opposta non ha azione diretta nei confronti degli opposenti quali debitori, potendo invece procedere nei loro confronti secondo le forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario.

L'istanza di sospensione dell'esecuzione deve pertanto trovare accoglimento.

I restanti motivi di opposizione restano assorbiti.

In considerazione della reciproca soccombenza sui motivi di opposizione trattati, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

SOSPENDE l'esecuzione.

FISSA per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale, previa iscrizione a ruolo, il termine di giorni sessanta.

COMPENSA interamente tra le parti le spese del procedimento.

Il Giudice  
dott. Davide Foppa Vicenzini